

ISTRUZIONI

ELENCO DELLE CATEGORIE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE A PARTIRE DALL'ANNO 2007

ATTIVITÀ	
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2.	Campeggi, distributori carburanti
3.	Stabilimenti balneari
4.	Esposizioni, autosaloni
5.	Alberghi con ristorante
6.	Alberghi senza ristorante
7.	Case di cura e riposo
8.	Uffici, agenzie, studi professionali
9.	Banche e istituti di credito
10.	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11.	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12.	Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14.	Attività industriali con capannoni di produzione
15.	Attività artigianali di produzione beni specifici
16.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17.	Bar, caffè, pasticceria
18.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19.	Plurilicenze alimentari e/o miste
20.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21.	Discoteche, night club

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE AD UNA DELLE CATEGORIE EVIDENZIATE NELLA TABELLA

(ART. 11.D, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI):

L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente denunciato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partiva IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa applicabile è unica e basata sull'attività prevalente, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano ovvero che le attività non siano dipendenti l'una dall'altra ma possano essere considerate in modo autonomo. Le attività economiche non escluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. I posti auto/garage intestati a persone giuridiche sono classificati nella categoria "esposizioni,autosaloni" a meno che non risultino direttamente e singolarmente utilizzati quale pertinenza di una specifica abitazione.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente modello va utilizzato per denunciare l'avvenuta occupazione di superfici a seguito di trasferimento, nuova costruzione, ristrutturazione di edificio, anche parziale, ampliamento e qualsiasi mutamento d'uso di unità immobiliari.

Il termine di presentazione della denuncia di inizio occupazione o di variazione in aumento delle superfici scade entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di avvenuto inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o conduzione delle superfici.

Nel modello vanno indicate le singole unità immobiliari con tutti i riferimenti richiesti (Comune, via, n.civico, piano, particella edificiale, subalterno catastale,) nonché l'attività esercitata nell'immobile, con la categoria corrispondente individuata secondo il sopra riportato elenco (i dati catastali richiesti sono riportati nella Visura Catastale rilasciata dal Catasto Edilizio Urbano oppure possono essere richiesti direttamente al proprietario in quanto dallo stesso utilizzati per gli adempimenti relativi all'IM.I.S.).

La superficie dei locali va calcolata con riferimento a quella reale, pareti escluse.

Devono essere inoltre dichiarate le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.

Sono esclusi da tassazione i locali ed aree produttivi in misura apprezzabile di rifiuti speciali, tossici o nocivi, per i quali vi è l'obbligo dello smaltimento in proprio. La superficie di tali locali ed aree deve tuttavia essere indicata nella denuncia. Non sono soggette a tassazione le superfici ove, mancando la presenza umana (celle frigo, impianti tecnologici, centrali termiche), non vi è produzione di rifiuti.

L'Ente si riserva di eseguire le opportune indagini per controllare l'esattezza dei dati denunciati.

La mancata o tardiva presentazione della comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7/A del Regolamento per la disciplina della IUC.